COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale

Con immediata esecuzione

COPIA **N. 10 del registro**

Data 11 febbraio 2016

Oggetto: Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante la contrattazione decentrata a stipulare definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015/2019.

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di febbraio, alle ore12:00 e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art.13 della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:

1) STADARELLI ROSALIA	Sindaco	☑Presente	☐ Assente
2) DI FEDE ANNA LUCIA	Vice Sindaco	☑Presente	☐ Assente
3) FERRARA FABRIZIO	Assessore	☑Presente	☐ Assente
4) FERRARO ELISABETTA	Assessore	☐Presente	☑ Assente
5) MINI' FILIPPO	Assessore	☑Presente	☐Assente

Assume la presidenza la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di Sindaco del Comune.-

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona-

Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.-

I Responsabili delle Aree 1 e 9

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 29.09.2015, esecutiva, con la quale e stata emanata direttiva alla delegazione trattante la contrattazione decentrata di parte pubblica inerente il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo (Ccdi) per il periodo 2015/2019;

Considerato che, a seguito degli incontri negoziali, in data 17.11.2015, giusta verbale n. 47”015, tra la parte pubblica e quella sindacale è stata siglata l’ipotesi del richiamato Ccdi;

Vista la nota prot. n. 33537 del 18.11.2015, con la quale, ai sensi e per gli effetti della norma contenuta nell’art. 5, comma 3, del Ccnl 01.04.1999, come sostituito dall’art. 4 del Ccnl 22.01.2004, al Collegio dei Revisori dei Conti, ai fini dell’espressione del parere di competenza, è stata inoltrata l’ipotesi del nuovo Ccdi e la relazione tecnico-finanziaria illustrativa;

Vista la nota prot. n. 01/CRC/U del 27.11.2015, con la quale il Collegio dei revisori ha chiesto elementi integrativi a corredo della relazione illustrativa;

Vista la lettera prot. N. 36333 del 09.12.2015, con la quale al predetto Collegio sono stati forniti gli elementi richiesti;

Vista la nota del 28.11.2015, assunta al protocollo generale in data 29.12.2015 al n. 38304, con la quale il Collegio dei Revisori dei Conti comunica di non certificare le risorse di parte stabile relative all’incremento del fondo per le progressioni economiche orizzontali del personale cessato pari ad € 12.167,03;

Visto il verbale di contrattazione decentrata n. 1 del 21.01.2016 con cui la delegazione trattante la contrattazione decentrata, nel prendere atto del parere dell’Organo di Revisione, ha approvato il prospetto di ripartizione definitiva del fondo dell’anno 2015;

Vista la nota pec dell’08.02.2016, assunta al protocollo generale del Comune in data 09.02.2016 al n. 3944 con cui il Collegio dei Revisori dei Conti trasmette la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai senmsi degli artt. 40 e 40 bis del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto, pertanto, che, nel rispetto della prescrizione impartita dall’Organo di Revisione e del parere rilasciato in ultimo in data 08.02.2016, di potere autorizzare il Presidente della Delegazione trattante di parte pubblica a stipulare definitivamente il nuovo Ccdi 2015/2017, secondo il testo che si allega al presente atto;

Visto l’O.A.EE.LL.,

Propongono

1) Autorizzare il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a stipulare definitivamente con le forze sindacali il nuovo contratto collettivo decentrato integrativo 2015/2019, secondo quanto risultante dal testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, conforme alle prescrizioni impartite dall'Organo di Revisione di questo Ente;

2) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi del vigente O.A.EE.LL..

I proponenti

f.to: dott. Antonino Cutrona

f.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 10.02.2016

I Responsabili delle Aree 1 e 9

f.to: dott. Antonino Cutrona

f.to:dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 10.02.2016

Il Responsabile dell'Area 2 "Economico-finanziaria"
f.to**:** dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante la contrattazione decentrata a stipulare definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015/2019», predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dal dott.ssa Francesca Politi, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità contabile;

Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia;

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Autorizzazione al Presidente della delegazione trattante la contrattazione decentrata a stipulare definitivamente il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo 2015/2019 », il cui testo si intende interamente ritrascritto.

Letto, approvato e sottoscritto.-

IL SINDACO
f.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

L'ASSESSORE ANZIANO
f.to:dott.ssa Anna Lucia Di Fede

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to: dott Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
☑ in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
☐ in data _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione

Misilmeri, lì 11.02.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale lì 11.02.2016

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all'albo pretorio on line dal 11.02.2016 al 26.02.2016
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"
Defissa il 27.02.2016

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

CERTIFICA

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno 11.02.2016, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

COMUNE DI MISILMERI

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL QUINQUENNIO 2015 - 2019

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Quadro normativo e contrattuale

1. Il presente CCDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Esso va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nella misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari:
   - D.Lgs. 165/2001 "Testo Unico sul Pubblico Impiego", in particolare per quanto previsto agli articoli 2, comma 2, 5, 7, comma 5, 40, commi 1, 3-bis e 3-quinquies, 45, commi 3 e 4;
   - D.Lgs. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", in particolare articoli 16, 23 e 31;
   - D.Lgs. 141/2011 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15" che interviene anche con norme di interpretazione autentica sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'art. 6;
   - D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", in particolare art. 9, commi 1, 2 bis, 17 e 21;
   - Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
   - Sistema di Valutazione del personale, vigente;
   - CCNL comparto Regioni Autonomie Locali vigente.

Art. 2 – Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria

1. Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo parziale o a tempo pieno, ivi compreso il personale comandato o distaccato.
2. Esso ha validità quinquennale; gli effetti giuridici decorrono dalla data di sottoscrizione mentre quelli economici dall'01.01.2015.
3. È fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, dei criteri e principi generali che sovrintendono alle modalità di utilizzo delle risorse economiche destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, il miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività. Il relativo accordo dovrà essere raggiunto entro il mese di marzo dell'anno di riferimento.
4. Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale.

Art. 3 – Verifiche dell'attuazione del contratto.

1. Le parti convengono che, con cadenza almeno annuale, di norma in occasione della stipula dell'accordo di cui al comma 3 dell'articolo precedente, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
2. La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il presidente della delegazione trattante di parte pubblica, verificata l'istanza, convocherà la riunione entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 4 – Interpretazione autentica dei contratti decentrati

1. Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2. L'iniziativa può anche essere unilaterale; in questo caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 15 giorni dalla stipulazione del precente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva alla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuale in corso, aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo.

Art. 5 – Assemblee

Ogni dipendente, anche se con prestazione oraria part-time, ha diritto a 12 ore retribuite annuo pro-capite (art. 8 D.P.R. 333/90) di assemblea.

Le assemblee dovranno essere comunicate al Servizio Personale per la relativa autorizzazione, almeno 3 giorni consecutivi prima della data indicata (art. 2 c. 3 CCNQ 07/08/1998).

Nel caso in cui l'attività lavorativa si articolata in turni, le assemblee potranno essere effettuate all'inizio ed alla fine del turno.

Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

L'amministrazione fornirà idonei locali per lo svolgimento della riunione.

Il personale operante fuori dalla sede presso cui si svolge l'assemblea è autorizzato ad assentarsi dal lavoro per il tempo necessario al trasferimento di sede a alla partecipazione all'assemblea stessa.

TITOLO II – TRATTAMENTO ECONOMIO DEL PERSONALE
CAPO I – RISORSE E PREMIALITÀ

Art. 6 – Quantificazione delle risorse

1. La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramneto dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività nonché ad altri istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2. Le risorse variabili di cui all'art. 15, comma 2, del CCNL 01.04.1999 (confermate nell'ambito dell'art. 31, comma 3, del CCNL 22.01.2004) possono essere rese disponibili, nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti, solo per effettive disponibilità di bilancio create a seguito di processi di razionalizzazione e riorganizzazione delle attività ovvero espressamente destinate al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e di qualità.
   L'incremento in oggetto non può consolidarsi nel tempo, ma necessita di ripetuti apprezzamenti e valutazioni con cadenza almeno annuale.
3. Le risorse variabili aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del

personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibilit) possono essere stanziate esclusivamente qualora le effettive capacità di bilancio dell'Ente lo consentano e sempre nel rigoroso ed accertato rispetto dei presupposti contrattuali e normativi vigenti. Sono condizioni necessarie e lettitimanti le seguenti:

a. Elaborazione di un apposito progetto che dimostri sempre l'esistenza di obiettivi di miglioramento o l'implementazione di nuove attività, in termini non generici, ma di concreti risultati, con i correlati standard e/o indicatori di conseguimento deteterminanti una oggettiva condizione di misurabilità e verificabilità; detti risultati devono essere sfidanti in quanto possano essere conseguiti solo tramite un ruolo attivo e determinante del personale coinvolto;
b. Incentivazione della prestazione del solo personale direttamente interessato e oinvolto,
c. Stanziamento in bilancio in misura ragionevole rapportato alla entità (valorizzabile) dei previsti incremento quantitativi e/o qualitativi di servizi;
d. Accertamento e verifica del grado di raggiungimento dei risultati programmati da parte dell'Organismo di Valutazione sulla base del rispetto degli standard e/o indicatori predeterminati;
e. Garanzia che le risorse siano rese disponibili solo a consuntivo, alla verifica dei risultati raggiunti in termini quantitativi e/o qualitativi di servizi, al fine di corrispondere effettivamente all'incremento della prestazione,
f. Previsione che, in caso di mancato raggiungimento (totale o parziale) degli obiettivi e risultati predetti l'importo previsto per il loro finanzimento e/o le conseguenti economie da utilizzo non possano essere utilizzati per il finanziamneto di altri istituti del trattamento econonomico accessorio e, pertanto, costituiranno economia di bilancio per l'Ente.

Art. 7 – Strumenti di premialità

1. Conformemente alla normativa vigente ed ai regolamenti adottati, nel quinquennio di riferimento (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), sono individuati i seguenti strumenti di premialità:
   a. i compensi diretti ad indcentivare il merito, la produttività ed io miglioramneto dei servizi (c.d. "produttività"), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del sistema di valutazione;
   b. le progressioni economiche, sulla base di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali ed integrativi, nei limiti delle risorse disponibilit e secondo i criteri stabiliti dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 nonché degli effetti imposti dall'art. 9, comma 21, del D.L. 78/2010 (convertito in legge 122/2010), istituto per il quale si applica il sistema di valutazione adottato dall'Ente;
   c. le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata (si veda successivo Capo IV) e le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15, comma 1, lettere d) e K) del CCNL 01.04.1999 (si veda successivo Capo V).

CAPO II – CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Art. 8 – Criteri generali per la ripartizione e la destinazione delle risorse fianziarie

1. Le risorse finanziarie annualmente disponibili sono ripartite, ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 6, secondo i seguenti criteri generali:
   a. Corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agli obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo.
   b. Riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili,
   c. Necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
   d. Rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi,

e. In base ai principi dell'art. 18 del D.Lgs. 150/2009 il sistema di valutazione del personale dovrà stabilire i seguenti principi: la selettività del sistema premiante, vale a dire la differenziazione degli esiti tra singoli dipendenti; la valorizzazione dei dipendenti che hanno performance elevate; il divieto esplicito di distribuire incentivi e premi in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione, quindi attraverso le funzioni di programmazione e controllo realizzate in particolare dagli organismi di valutazione.

2. Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti convengono altresì sui seguenti principi fondamentali.

a. i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, concorsualità, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;

b. le risorse, attraverso il sistema di valutazione, sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori prestazioni;

c. la premialità è sempre da ricondursiad effettive e misurate situazioni in cui, dalla prestazione lavorativa del dipendente, discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;

d. la prestazione individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale;

e. il sistema di valutazione è unico e si applica a tutti gli istituti incentivanti che lo richiedono a proprio fondamento.

3. Costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di "produttività", oltre che le risultanze del sistema di valutazione, la categoria di appartenenza, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno, l'eventuale rapporto a tempo parziale.

4. Il compenso medesimo dovrà essere altresì proporzionalmnete ridotto, anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per uno o più periodi anche non continuativi nel corso dell'anno per una durata complessivamente superiore a 30 giorni

La presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 365 giorni.

Non sono considerate assenze le seguenti fattispecie.

- i giorni non lavorativi inclusi in periodi lavorati o considerati presenza;
- congedo ordinario;
- permessi sostitutivi delle festività soppresse, riposi compensativi e recuperi di ore straordinarie.

CAPO III- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE

Art. 9 – Criteri generali

L'istituto della progressione economica orizzontale si applica al personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 150/2009 e dal vigente CCNL

1. Fermo quanto previsto al comma precedente, il dipendente assunto tramite mobilità può concorrere alla progressione economica orizzontale dopo avere maturato almeno un anno di servizio presso l'ente.
2. Nell'ipotesi in cui vi sia parità di punteggio avrà diritto alla progressione il personale dipendente con la maggiore anzianità nella stessa posizione economica (o nella posizione economica in godimento) e, in subordine, con la maggiore anzianità di servizio complessiva presso l'ente.
3. In sede di accordo annuale di cui al precedente art. 2, comma 3, saranno definite le risorse da destinare all'istituto della progressione orizzontale e la relativa ripartizione tra le categorie.
4. Il valore economico della progressione orizzontale è riconosciuto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di valutazione.

CAPO IV – FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITÀ

Art. 10 – Principi generali

1. Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni di lavoro per l'erogazione dei compensi di seguito definiti "indennità".
2. Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratterisitche legittimanti il ristoro; non competono in caso di assenza dal servizio e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto, salvo diverse disposizioni previste agli articoli successivi.
3. L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del responsabile dell'Area presso cui prestano servizio.
4. L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non riconosciuta per le ordinarie condizioni di "resa" della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
5. Ad ogni indennità corisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
6. Il permanere delle condizioni che hanno determinato l'attribuzione dei vari tipi di indennità è riscontrato con cadenza annuale, a cura del competente responsabile d'Area.
7. Le somme disponibili per l'erogazione delle singole fattispecie di indennità di cui al presente capo saranno annualmnete definite nell'ambito dell'accordo di cui all'art. 2 comma 3.

Art. 11 – Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che volgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14,09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004) in € 30,00. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08 convertito in Legge 133/2008 la misura dell'indennità va riportata a 1/26 pro die.
2. Si individuano i seguenti profili professionali cui compete l'indenità di rischio in presenza delle condizioni di cui al comma precedente: elettricista e custode nocroforo.

Art. 12- Indennità di disagio

1. Sono attività disagiate quelle situazioni lavorative che comportano, per la loro particolare natura o forma organizzativa problemi per la salute o per il normale svolgimento di relazioni sociali. Detta indennità potrà essere attribuita:
   a. personale appartenente alle categorie "A" e "B" dell'UTC che svolge, per profilo e/o mansioni, operazioni di manutenzione stradale, segnaletica e giardinaggio in presenza di traffico di spurgo fogne e di bitumatura, per un massimo di n. 4 unità. Per detto personale l'erogazione della indennità resta subordinata al rilascio di idonea attestazione da parte del Responsabile dell'Area, che ne assume la relativa responsabilità.

Art. 13 – Indennità maneggio valori

1. Ai dipendenti adibiti in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa o equivalente (buoni pasto) compete una indennità giornaliera proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, purchè non inferiore ad euro 300,00.
2. L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effetivamente adibito ai servizi di cui al comma 1 e non si computano tutte le giornate di assenza dal lavoro a qualsiasi titolo.

3. Tenuto conto dei vigenti limiti contrattuali (art. 36 CCNL 14.09.2009)si stabilisce la seguente graduazione dell'indennità:
   a. media mensile di valori maneggiati fino a € 500,00 indennità di € 0.52 giornaliera;
   b. media mensile di valori maneggiati compresa tra € 500,01 ed € 1.500,00 indennità di € 1,03 giornaliera;
   c. media mensile di valori maneggiati superiore ad € 1.500 indennità di € 1,55 giornaliera.

Art. 14 – Indennità contrattuali ex art. 17, comma 2, lett. I ccnl 01.04.1999. Indennità per specifiche responsabilità (art. 17, comma 2 lett. F come aggiornato dall'art. 7, comma 1 del ccnl 09.05.2006). Indennità per specifiche responsabilità di sorveglianza e coordinamento (art. 17, comma 2 lett. F come aggiornato dall'art. 7, comma 1 del ccnl 09.05.2006).

1. Le indennità di cui al presente articolo vengono disciplinate secondo quanto previsto dall'allegato "A" annesso al presente Ccdi.

Art. 15 – Indennità di reperibilità

1. Il personale coinvolto nel servizio di reperibilità di cui al vigente regolamento ha titolo a percepire la specifica indennità prevista dalla contrattazione collettiva nazionale di comparto.
2. L'erogazione dell'indennità avviene ogni quadrimestre nel rispetto dell'art. 23 del CCNL 14.09.2000.

Art. 16 – Indennità di turnazione

1. L'istituto viene remunerato secondo quanto previsto e nel rispetto dell'art. 22 del CCNL 14.09.2000.

Art. 17 – Servizio ordinario festivo

1. La maggiorazione per il servizio ordinario festivo compete al personale addetto ai servizi cimiteriali. Essa viene remunerata secondo quanto previsto dall'art. 24 del CCNL 14.09.2000.

Art. 18 – Indennità di produttività

1. Il compenso per la produttività, nei limiti del sub fondo a ciò destinato, sarà erogato secondo quanto previsto dal vigente manuale operativo per la metodologia di valutazione del personale dipendente.

Art. 19 – Indennità del personale della scuola materna

1. Si conferma l'indennità in favore del personale docente della scuola materna comunale secondo la previsione contenuta nell'art. 33 del CCNL 22.01.2004.

CAPO V – COMPENSI PREVISTI DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE

Art. 20 – Compensi previsti da particolari disposizioni legge

1. In riferimento a quanto previsto dall'art. 15, comma 1, lett. d) e k) del CCNL del 01.04.1999, ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato possono essere erogati emolumenti ai sensi di specifiche disposizioni di legge.

TITOLO III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 21 – Telelavoro (lavoro a distanza)

1. I dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 14.09.2000, possono partecipare ai progetti di produttività e saranno assoggettati alla valutazione finale prevista dalla vigente regolamentazione in materia.

2. Per gli stessi si fa riferimento a quant'altro previsto dalla vigente regolamentazione comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 22– Personale comandato o distaccato

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19 e dalla dichiarazione congiunta n. 13 del CCNL del 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, concorre alle sezioni per le progressioni economiche alle condizioni tutte previste nel presente contratto decentrato integrativo e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire, dall'Ente utilizzatore, gli elementi indispensabili per la valutazione della prestazione e per ogni altro presupposto legittimante.

Art. 23 – Personale in gestione associata

1. Nel caso di gestione associata di funzioni e/o servizi potranno essere concordate delle specifiche integrazioni al presente contratto collettivo decentrato tenuto conto di quanto stabilito dalle rispettive convenzioni.

Art. 24 – Articolo 16 D.L. n. 98/2011 – Piani di razionalizzazione

1. Le parti riconoscono la possibilite validità dei piani di razionalizzazione in applicazione di quanto contenuto nell'articolo 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 98/2011, convertito in legge 11/2011.

Art. 25– Buono pasto

1. I dipendenti che effettuano orario di lavoro con rientro pomeridiano, a completamento del debito orario, od il cui turno di lavoro comprenda la necessità della pausa per la consumazione del pasto, avranno diritto di usufruire di idoneo servizio di ristorazione tramite nuoni pasto, purchè la prestazione complessiva giornaliera non sia inferiore a ore sette e minuti trenta.
2. Si applicano gli artt. 45 e 46 del CCNL 14.09.2000.

Art. 26 – Costituzione del fondo

1. Si dà atto che per l'anno 2015 il fondo delle risorse decentrate è stato costituito dal competente organo gestionale secondo quanto risultante dall'annesso prospetto di costituzione.

Art. 27 – Ripartizione del fondo

Per l'anno 2015 il fondo viene ripartito secondo quanto risultante dal prospetto di ripartizione allegato.

Costituzione del fondo risorse decentrate anno 2015

Risorse stabili	**Importi**
Fondo unico consolidato 2003 comprendente le voci da 1 a 7	280.872,46
art. 15, c. 1°, lett. a), del ccnl 1.4.99 (al netto delle quote del personale Ata e Coinres transitato) € 153.939,94	
art. 15, c. 1°, lett. g), del ccnl 1.4.99 (ex led) € 20.104,63	
art. 15, c1°, lett. h, del ccnl 1.4.99 (ex ind. Funzione ex 8^ q.f.) € 1.549,38	
art. 15, c. 1°, lett. j), del ccnl 1.4.99 (0,52% del monte salari 1997) € 18.916,80	
art. 15, comma 5°, Ccnl 01.04.99 (integr. fondo per nuove assunzioni) € 29.033,20	
art. 4, c. 1°, Ccnl 05.10.2001 (1,1% m.s. 1999) € 42.417,83	
art. 32, c.2°, Ccnl 22.01.04(0,50% m.s. 2001) € 14.910,.68	
art. 4, c. 2°, Ccnl 05.10.01 (retrib. ind.le anz. Personale cessato)	17.417,50
incremento art. 32, c.1°, Ccnl 22.01.04(0,62% m.s. 2001)	18.489,25
incremento Art. 4, c. 1°, Ccnl 09.05.06 (0,5% m.s. 2003)	14.908,93
Risorse variabili (art. 31, comma 3°, Ccnl 22.01.04)	
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione ecc. (art. 43 l. 449/1997 - art. 15, c. 1, let. D) ccnl 1998/2001) fondi gestione Sportello HCO 2014 "Home care premium 2014"	11.337,87
sub totale	355.193,04
Decurtazioni dal fondo	
cessazioni personale fino all'anno 2014	34.459,75
recupero fondo personale transitato (Ata e Coinres) 3^ annualità/5	11.812,91
Totale generale	**296.753,35**
Economie anno 2014 (impegno assunto nel 2014)	**4.018,07**
	300.771,42
al netto degli oneri a carico ente	

Ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2015

voci	Importi
Organizzazione lavoro	50.676,21
Indennità di comparto	51.699,40
Incremento indennità personale scuola materna	341,00
Risorse per pagamento ex led e progressioni economiche	186.716,94
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione ecc. (art. 43 l.449/97 – art. 15, c. 1, let. D), ccnl 1998/2001) - fondi gestione Sportello HCO 2014 "Home care premium 2014"	11.337,87
Totale	**300.771,42**
al netto degli oneri a carico ente.	

Allegato a)

DISCIPLINA PER L'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNTÁ PER SPECIFICHE RESPONSABILITÁ

Articolo 1 FINALITÁ

1. La presente disciplina, in attuazione degli art. 17, lett. F) e lett. i), del CCNL del 1/4/1999 e art. 36 CCNL 22 Gennaio 2004, disciplina il compenso per specifiche responsabilità ed in particolare:

a) Per l'eventuale esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all'art. 11, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;

b) Per specifiche responsabilità affidate al personale della categoria D, che non risulti incaricato di funzioni dell'area delle posizioni organizzative e di alta professionalità;

c) Per le specifiche responsabilità del personale delle categorie B,C e D al quale sono attribuite con atto formale le qualifiche di ufficiale di stato civile, ufficiale di anagrafe ed elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; per compiti di responsabilità eventualmente affidati agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; per funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori; per specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile;

2. La presente disciplina non trova comunque attuazione per l'esercizio di quei compiti o funzioni che costituiscono naturale esplicazione della propria attività lavorativa. Non trova applicazione inoltre per le figure apicali dell'Ente titolari di posizioni organizzative.

Articolo 2 APPLICABILITÁ DELL'ART. 17 C. 2 lett. f) CCNL 1/4/1999

1. I dipendenti appartenenti alle categorie B, C e D possono ricevere il compenso per specifiche responsabilità in presenza di atto formale – determinazione del Responsabile d'Area – che vada a remunerare incarichi che segnino l'attribuzione di responsabilità che siano effettivamente aggiuntive rispetto a quelle previste dalla declaratoria.
2. La dizione "specifiche responsabilità" non coincide con la dizione "responsabilità del procedimento" atteso che per i dipendenti appartenenti alle categorie C e D, lo svolgimento di queste attività è strettamente collegata al contenuto della declaratoria professionale ovvero costituisce il normale oggetto delle loro attività e non comporta compiti aggiuntivi.
3. L'erogazione di questa indennità è quindi limitata a specifiche e complesse responsabilità di procedimento, non propriamente ascrivibili alla categoria di appartenenza, ma comunque non riconducibili come superiori perché prive delle caratteristiche di prevalenza previste dall'art. 52 del D.lgs. n. 165/2001.

Articolo 3 APPLICABILITÁ DELL'ART. 17 C.2 lett. i) CCNL 01/04/1999.

1. Le specifiche responsabilità del personale delle categorie B, C e D attribuite con atto formale dell'Ente, sono: Ufficiale di Stato civile, anagrafe ed ufficiale elettorale nonché di responsabile dei tributi stabilite dalle leggi; responsabilità affidate agli archivisti informatici nonché agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico ed ai formatori professionali; le funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori nonché le specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Articolo 4 FINANZIAMENTO DELLE POSIZIONI DI RESPONSABILITÁ.

1. L'individuazione degli oneri relativi al finanziamento delle indennità delle posizioni che comportino specifiche responsabilità avviene in base ai limiti e criteri concordati in contrattazione decentrata integrativa.
2. Le risorse economiche occorrenti al finanziamento del fondo sono quantificate di anno in anno in sede di Delegazione trattante e prelevate dalle disponibilità del fondo delle risorse decentrate costituito ai sensi dell'art. 15 del CCNL del 01/04/1999, come modificato ed integrato dall'art. 31 del CCNL del 22/01/2004.

Articolo 5 CONCORRENZIALITÁ DEL TRATTAMENTO ECONOMICO.

1. Il trattamento accessorio per le specifiche responsabilità di cui all'art. 17, comma 2 lett. f) del CCNL del 01/04/1999 non è cumulabile con quello previsto dall'art. 36, comma 2, del CCNL del 22/04/2004.

Articolo 6 IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÁ INDICATE ALL'ART. 17 C.2 lett. f) CCNL 01/04/1999.

1. Le specifiche responsabilità affidate al personale delle categorie B, C e D, che non risultino incaricati dell'area delle posizioni organizzative e i relativi compensi annui, non superiori agli importi stabiliti dall'art. 7 del CCNL 9 maggio 2006 e comunque sino ad un massimo di € 2.500,00, sono così individuati:

Per la categoria B - € 800.00 - Compenso attribuibile:

- Per l'esercizio della responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni.
- Per l'esercizio del coordinamento di gruppi o squadre di lavoro finalizzati al conseguimento di risultati unitari e specifici.

Per la categoria C: - € 1.400.00 - Compenso attribuibile per:

- La responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, implicanti funzioni di media complessità.
- Quale responsabile di un "servizio", così come previsto dal vigente organigramma e funzionigramma;

Per la categoria D: - € 2000.00 - Compenso attribuibile per :

- La responsabilità di procedimenti amministrativi ai sensi delle disposizioni di cui alla legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, implicanti funzioni di elevata complessità, specializzazione e di concorso decisionale, nonché di costante aggiornamento.
- Quale responsabile di un "servizio", così come previsto dal vigente organigramma e funzionigramma;

2. I compensi di cui al presente articolo sono revocabili e la loro corresponsione è subordinata all'effettivo esercizio dei compiti e delle prestazioni cui sono correlati ed alla compilazione della scheda di attribuzione della scheda di attribuzione dei relativi punteggi di cui al seguente articolo da parte dei singoli Responsabili di Posizione Organizzativa.
3. In sede di verifica annuale delle risorse disponibili la presente individuazione di specifiche responsabilità potrà essere soggetta a revisioni ed integrazioni concordate tra le parti.

4. Per il personale di categoria C, al quale viene affidata la responsabilità di un servizio previsto nel vigente funzionigramma il compenso da attribuire sarà pari a quello previsto per la categoria D.
5. I compensi previsti in caso di inadempienza del sub fondo relativo, saranno proporzionalmente ridotti sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

Articolo 7 SCHEDA RELATIVA ALL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

Grado di competenza specialistico/professionale rispetto alle funzioni da svolgere:

10 Elevato
6 Medio
3 Basso

Capacità relazionale :

a. Con i superiori

6 Elevata
4 Media
2 Bassa

b. Con i colleghi / collaboratori

6 Elevata
4 Media
2 Bassa

c. Con la cittadinanza

6 Elevata
4 Media
2 Bassa

d. Con Organi Istituzionali esterni/ Enti Pubblici ecc.

6 Elevata
4 Media
2 Bassa

Efficienza nella gestione delle risorse umane affidate

4 Elevata
2 Media
1 Bassa

Capacità di gestione risorse finanziarie e/o strumentali

4 Elevata
2 Media
1 Bassa

Capacità di svolgimento in autonomia dei processi

4 Elevata
2 Media
1 Bassa

Capacità di svolgimento di procedimenti plurimi e diversificati

4 Elevata
2 Media

1 Bassa

Capacità di svolgimento adattamento alle dinamiche interne ed esterne

4 Elevata

2 Media

1 Bassa

TOTALE _____

Articolo 8 GRADUAZIONE DEI PUNTEGGI

1. Per tutte le categorie, i punteggi attribuibili variano da un minimo di 16 punti ad un massimo di 54 punti come da scheda di cui al precedente articolo.
2. In compenso sarà corrisposto secondo quanto di seguito previsto:

Valutazione attribuita	Percentuale del compenso
Fino a 59	0
Da 60 a 69	60%
Da 70 a 79	70%
Da 79 a 89	80%
Da 90 a100	100%

Articolo 9 IMPORTI ECONOMICI PER RESPONSABILITÁ INDICATE ALL'ART. 17 C.2 LETT. i) CCNL 1/04/1999.

1. Il compenso di cui al precedente art. 3 è definito nella misura massima di € 300,00 annui e va corrisposto esclusivamente al personale al quale con atto formale è stata attribuita la qualifica di:

Ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale;
Responsabile dei tributi;
Responsabilità affidate agli archivisti informatici;
Responsabilità agli addetti agli uffici per le relazioni con il pubblico;
Formatori professionali;
Funzioni di ufficiale giudiziario attribuite ai messi notificatori;
Responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile.

Articolo 10 CRITERI GENERALI PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÁ

1. L'indennità di responsabilità sulla base delle schede di valutazione redatte dai responsabili d'Area interessati viene attribuita ai dipendenti interessati con determinazione del Responsabile dell'Area competente nella gestione economica del personale, con cadenza annuale e, comunque, entro il mese di febbraio di ogni anno.
2. Si precisa che le predette indennità sono rinnovabili ed aggiornabili in relazione alle variazioni contrattuali. Le indennità vengono corrisposte fino a revoca del provvedimento formale di attribuzione.

Articolo 11 DIVIETO DI CUMULO

1. Ad ogni dipendente non può essere attribuita più di una indennità per specifiche responsabilità.

2. Nel caso in cui ricorrano diversi contemporanei presupposti, al dipendente è corrisposta l'indennità di valore economico più elevata.

Articolo 12 DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE

1. Gli importi annuali sono proporzionalmente ridoti per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in relazione all'orario di servizio settimanale, mensile o annuale indicato nel proprio contratto individuale di lavoro.

- A1
- A2
- A3
- Segretario
- Segretarie

COMUNE DI MISILMERI (Provincia di Palermo)

****

COMUNE DI MISILMERI
★ 29 DIC. 2015 ★
PROT. N. 38304 CAT. .....
FASC. ..... RISP. .....

COLLEGIO DEI REVISORI

Al Dirigente d'Area Dott. Cutrono

Sede

Alla dirigente d'Area Dott. Fici

Sede

Alla Segretaria Generale

Sede

e.p.c all'Assessore al personale

sede

oggetto: controllo della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa e del fondo delle risorse decentrata rispetto ai vincoli di bilancio.

Il Collegio ha analizzato i prospetti forniti in data 18 dicembre 2015 e come già rilevato verbalmente le perplessità in merito alla costituzione del fondo permangono e trovano riscontro nella giurisprudenza di merito.

In prima analisi si è provveduto a una rappresentazione dettagliata delle voci del fondo nell'esposizione dei dati contenuti nel prospetto relativo al solo anno 2015 e quelli contenti nello schema generale riassuntivo del fondo dagli anni 2010 al 2014, nella consapevolezza che, nella determinazione del fondo per le risorse decentrate del 2015, sia della dirigenza, che del comparto, le amministrazioni locali devono tenere conto delle novità conseguenti alla mancata riproposizione dei vincoli contenuti nell'articolo 9, comma 2- bis, del d.l. n. 78/2010, cioè del divieto di superamento delle risorse del 2010 e dell'obbligo di decurtazione in presenza di diminuzioni del personale, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2014, cioè l'assunzione del fondo del 2014 come base per il futuro.

Tab.1 Risorse decentrate stabili

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
fondo consolidato	280.872,46	280.872,46	280.872,46	280.872,46		
unico importo anno 2003						
art.31,c.2 CCNL 2002/05						
PEO dipendenti cessati	12.167,03	12.167,03				
art.34 CCNL 22,01,2004						
art.32,c.1,CCNL 22/1/04	18.489,26	18.489,26	18.489,26	18.489,26		
0,62% monte salari 2001						
art.4,c.1,CCNL 09/05/06	14.908,93	14.908,93	14.908,93	14.908,93		
0,5% montesalari 2003						
sommano	326.437,68	326.437,68	314.270,65	314.270,65	343.275,92	328.035,47
art.4,c.2,CCNL 2000/01	17.417,50	17.312,10	16.666,28	16.233,10	14.785,68	13.042,64
RIA personale cessato						
TOTALE	343.855,18	343.749,78	330.936,93	330.503,75	358.061,60	341.078,11
DECURTAZIONI						
Riduzione personale	34.459,75	34.459,75	30.351,96	19.321,80	10.361,15	8.670,26
decurtazione COINRES	11.812,91	11.812,91			5.094,57	
Personale ATA					8.670,26	8.670,26
F/do 2005					42.356,00	
TOT.F/DO STAB	297.582,52	297.477,12	300.584,97	311.181,95	313.600,61	335.983,55

Tab. 2 Risorse decentrate variabili

	2014	2015
Economie anno precedente	8.990,26	4.018,07
incentivo messi	1.500,00	
art.31, comma 3°, CCNL 22/01/04 (sportello Home		11.337,87
care premium 2014)		
Totale risorse variabili	**10.490,26**	**15.355,94**

Analisi del fondo del personale: la parte stabile

Oltre alle previsioni contrattuali, con riferimento in modo particolare agli articoli 15 del C.c.n.l. 1.4.1999 e 31 del C.c.n.l. 22.1.2004, gli enti locali devono tenere conto delle previsioni contenute nell'articolo 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010, per come modificato dalla legge di stabilità 2013: "A decorrere dal 1º gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo" (n.d.a. tetto fondo 2010 e riduzione per diminuzione personale)".

Questa disposizione consolida definitivamente le risorse contenute nel fondo di parte stabile del 2014 vengono ripetuti e consolidati i tagli del fondo del 2014, precludendo la possibilità di un loro recupero, quanto meno per il futuro.

Il fondo così costituito è la base su cui si devono applicare le regole dettate dai contratti nazionali per l'incremento delle risorse.

Tali possibilità sono le seguenti tre:

1) inserimento della Ria del personale cessato nel 2014 in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendenti che cessano nell'anno 2015;

2) inserimento degli assegni ad personam in godimento da parte dei dipendenti cessati nel 2014 in modo completo e, pro quota, di quella dei dipendente che cessano nell'anno 2015;

3) utilizzazione dell'articolo 15, comma 5, del C.c.n.l. 1.4.1999 per la parte stabile, cioè gli aumenti connessi all'incremento del personale in servizio su posti di nuova istituzione in dotazione organica. Siamo in presenza di una condizione che si può realizzare esclusivamente in pochissime realtà e, in questo caso, la misura dell'incremento deve essere determinata sulla base di criteri oggettivi,

E' inoltre necessario verificar se si è dato applicazione alle indicazioni contenute nelle dichiarazioni congiunte n. 14 allegata al C.c.n.l. 22.1.2004 e n. 1 allegata al C.c.n.l. 2008/2009. Esse consentono l'inserimento nella parte stabile del fondo degli oneri necessari al pagamento dei "differenziali" determinati sulle singole posizioni di progressioni orizzontali dagli aumenti dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In assenza di specifiche previsioni sulle modalità di calcolo, esso può essere effettuato sia aumentando il fondo ogni qual volta cessa un dipendente, sia disponendo l'inserimento di queste risorse all'atto dell'applicazione dei contratti nazionali, da ultimo quello del 31.7.2009

Verifica della corretta applicazione degli istituti contrattuali.

Si è proceduto a verificare la correttezza degli istituti contrattuali che formano la parte del fondo consolidato unico anno 2003, non si è potuto verificare la correttezza dei importi consolidati per mancanza dei dati storicizzati. Le voci che alimentavano il fondo anno 2003 erano le seguenti:

Tab.3

Art.14 comma 4 CCNL 01/04/99 riduzione del 3% delle risorse destinate nell'anno 1999 al pagamento del lavoro straordinario	assente
Art.15 comma 1 lett.a) CCNL 01/04/1999 importi dei fondi di cui all'art.31 c..2 lett. b)-c)-d)-e) del CCNL 6/7/95 previsto per l'anno 1998+economie part time di cui alla legge 662/96+risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale delle ex 7^ e 8^ qualifica che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative	**153.939,94** importo al netto delle quote del personale ATA e COIn.RES
Art.15 comma 1 lett.b) e c) CCNL 1/4/1999 eventuali risorse aggiuntive destinate per l'anno 1998 al trattamento accessorio ai sensi dell'art.32 CCNL 6/7/95 e dell'art.3 CCNL 16/7/96	assente
Art.15 comma 1 lett.d) CCNL 1/4/99 somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43 della legge 449/97	assente
Art.15 comma 1 lett.f) CCNL 1/4/1999 risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dell'art.2, comma 3, del D.Lgs n.29/1993	assente
Art.15 comma 1 lett.g) CCNL 1/4/99 risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del LED	**20.104,63**
Art.15 comma 1 lett.h) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di €. 774,69 di cui all'articolo 37 c.4 CCNL01/04/1995 indennità di direzione e staff prevista per il personale di ex 8^ q.f.	**1.549,38**

Art.15 comma 1 lett.j) CCNL 1/4/99, 0.52% MONTE SALARI 1997	18.916,80
Art.15 comma 1 lettera k) CCNL 1/4/99, risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni di risultati del personale	assente
Art.15 comma 1 lett.l) CCNL 1/4/99 somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito ad altri enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni	assente
Art.15 comma 1 lett.m) CCNL 1/4/99 eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14	assente
Art.15 comma 2 CCNL 1/4/99 importo massimo 1,2% del monte salari 1997 se nel bilancio sissiste la relativa capacità di spesa	assente
Art. 5 comma 5 CCNL 1/4/99 incremento correlato all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti o che comunque comportano un incremento stabile delle dotazioni organiche	29.033,20
Art.4 comma 1 CCNL 05/10/2001 1,1% del monte salari 1999	42.417,83
Art. 4 comm. 2 CCNL 5/10/2001 RIA ed assegni ad personam del personale cessato a far data del 1/1/2000	assente
Art.5 CCNL 5/10/2001 incremento subordinato al rispetto dei parametri virtuosi	assente
Art. 32 comma 1 CCNL 22/1/2004, 0,62% DEL MONTE SALARI 2001	assente
Art. 32 comma 2 CCNL 22/1/2004, 0,50% del monte salari 2001	14.910,68
Art.32 comma 7 CCNL 22/01/2001 0,20% del monte salari 2001	assente
TOTALE FONDO CONSOLIDATO UNICO 2003 (ARTICOLO 31 C.2 CCNL 2002-05	**280.872,46**
INCREMENTO DEL FONDO	
INCREMENTI CCNL 2002-05 - *(ART. 32 CC. 1,2,7)* *Le risorse decentrate previste dall'art 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, escluso la dirigenza, riferito all'anno 2001.*	18.489,25
INCREMENTI CCNL 2004-05 - *(ART. 4. CC. 1,4,5 PARTE FISSA)* *Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 con un importo corrispondente allo 0,5 % del monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza.*	14.908,93
INCREMENTI CCNL 2006-09 - *(ART. 8. CC. 2,5,6,7 PARTE FISSA)* *In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad eccezione di quelli previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2005 e a valere per l'anno 2006 le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nel rispetto delle condizioni e dei valori percentuali, calcolati con riferimento al monte salari dell'anno 2003, esclusa la quota relativa alla dirigenza, di seguito indicati:* *a) fino ad un massimo dello 0,3%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia compreso tra il 25% ed il 32%;* *b) tra un minimo dello 0,3% ed un massimo dello 0,7%, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia inferiore al 25%.* *3. In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, i comuni capoluogo delle aree metropolitane, di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 267 del 2000, qualora il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia uguale o inferiore al 39%, a decorrere dal 31.12 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004 fino ad un massimo dello 0,7 % del monte salari dell'anno 2003, escluso la quota relativa alla dirigenza.* **DA DIMOSTRARE**	
RISPARMI EX ART. 2 C. 3 D.LGS 165/2001 *3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalita' previste nel titolo III del presente decreto; I contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all'articolo 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici puo' avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi(fe salvo i casi previsti* dal comma 3-ter e 3-quater dell'articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all'articolo 47-bis,)lo, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di *legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici piu' favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalita' e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva.*	
RIDETERMINAZIONE PER INCREMENTO STIPENDIO - *(DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008-09)* Dichiarazione congiunta n. 14	

Con riferimento alla disciplina dell'art. 29, comma 7, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale collocato nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3), è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e quindi è anch'esso a carico dei bilanci degli enti. *Questo incremento specifico deve essere inteso, più chiaramente, come differenza tra l'incremento stipendiale attribuito, ad esempio, al lavoratore in posizione C3, rispetto a quello riconosciuto al lavoratore in C1. Lo stesso differenziale retributivo, (C3 meno C1 corrisponde alla differenza tra € 81,09 mensili ed € 77,11 mensili ed è pari ad € 3,98 mensili e a € 47,76 annui, cui deve sempre aggiungersi la quota di tredicesima mensilità) naturalmente, si traduce, in pratica, in una corrispondente rideterminazione dell'importo già in godimento a titolo di progressione economica; come ulteriore conseguenza questo stesso importo determina anche un altrettanto corrispondente aumento del "fondo per le progressioni economiche orizzontali" di cui all'art. 17 del CCNL dell'1.4.1999.* *Per le stesse motivazioni anche i valori annui delle posizioni di sviluppo vengono rideterminate con effetto dal gennaio 2003 (comma 5, art. 29) con la conseguenza che il costo complessivo delle eventuali nuove progressioni già effettuate o che saranno effettuate con effetto da data successiva al gennaio 2003 dovrà essere calcolato tenendo presente i nuovi e più elevati valori, (cui deve aggiungersi la tredicesima mensilità) con oneri, naturalmente, a carico delle risorse decentrate stabili che subiranno un corrispondente decremento stabile.* ***<u>Dichiarazione congiunta n. 1</u>*** *Con riferimento alla disciplina dell'art.2, comma 1, le parti concordano nel ritenere che l'importo dell'incremento stipendiale riconosciuto a favore del personale collocato nelle singole posizioni di sviluppo del sistema di classificazione, per la misura più elevata rispetto all'importo attribuito dal presente CCNL al personale nelle posizioni iniziali (A1, B1, C1, D1) o di accesso dall'esterno (B3, D3) è finanziato con le risorse nazionali del CCNL medesimo e, quindi, è anch'esso a carico dei bilanci degli enti.*	
INCREMENTO PER RIDUZIONE STABILE STRAORDINARIO - *(ART. 14 C.1 CCNL 1998-2001)* *1.Per la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario gli enti possono utilizzare, dall'anno 1999, risorse finanziarie in misura non superiore a quelle destinate, nell'anno 1998, al fondo di cui all'art. 31, comma 2, lett. a) del CCNL del 6.7.1995, per la parte che residua dopo l'applicazione dell'art.15, comma 1, lettera a) del presente CCNL. Le risorse eventualmente eccedenti rispetto a quelle derivanti dalla puntuale applicazione delle regole contenute nell'art. 31, comma 2 lettera a) del CCNL del 6.7.1995 e successive modifiche ed integrazioni, sono destinate ad incrementare le disponibilità dell'art.15.*	
INCREMENTO PER PROCESSI DECENTRAMENTO E TRASFERIMENTO FUNZIONI - *(ART.15, C.1, lett. L), CCNL 1998-2001)* *1.Presso ciascun ente, a decorrere dal 1.1.1999, sono annualmente destinate alla attuazione della nuova classificazione del personale, fatto salvo quanto previsto nel comma 5, secondo la disciplina del CCNL del 31.3.1999, nonchè a sostenere le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'efficienza e l'efficacia dei servizi, le seguenti risorse:* *l) le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.*	
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONI CON AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE FISSA)* *5. In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.*	
RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO - *(ART. 4, C.2, CCNL 2000-01)* *2. Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.*	17.417,50
RIDUZIONI FONDO PER PERSONALE ATA, POSIZIONI ORGANIZZATIVE, PROCESSI ESTERNALIZZAZIONE (con segno meno)	11.812,91
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS Art.9, comma 2-bis *Il comma 2-bis prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.*	34.459,75
SOMMANO	279.810,89

Analisi del fondo del personale: la parte variabile

In data 22/1/04 è intervenuta la sottoscrizione del CCNL del personale del comparto Regioni Autonomie locali. Questo contratto alcune innovazioni l'articolo 31 al comma 1 afferma che, a decorrere dall'anno 2004, le risorse decentrate vengono calcolate annualmente dagli enti e raggruppate in 2 categorie:

1) risorse decentrate stabili

2) risorse decentrate variabili

La seconda tipologia di risorse comprende tutti i finanziamenti aventi carattere di variabilità ed eventualità individuate e calcolate in applicazione delle clausole richiamate dal comma 3 dell'articolo 31:

TAB.4

articolo 15 comm.1 lettere d), e) k) e m) *d) le somme derivanti dalla attuazione dell'art. 43 della legge 449/1997;* *e) le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni;* *k) le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17;* *m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art.14.*
Articolo 15 comma 2 pari a un max 1,2% monte salari alla condizioni previste dai commi 2 e 4 dell'art.15 *(La misura, entro il tetto massimo dello 1,2% del monte salari 1997 viene determinato annualmente. La deliberazione deve essere motivata sulla base delle indicazioni dell'articolo 15, comma 4, del C.c.n.l. 1.4.1999: provenienza da risparmi conseguenti a razionalizzazioni organizzative ovvero destinazione a specifici obiettivi di produttività e qualità dei servizi. Occorre infine che il nucleo di valutazione o OIV o i servizi di controllo interno attestino la provenienza ovvero la destinazione.)*
Art.15 comm.5 per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche IVI compresi quelli derivanti dai servizi e dalle nuove attività *In caso di attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili o che comunque comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale del fabbisogni di cui all'art. 6 del D.Lgs. 29/93, valutano anche l'entità delle risorse necessarie per sostenere i maggiori oneri del trattamento economico accessorio del personale da impiegare nelle nuove attività e ne individuano la relativa copertura nell'ambito delle capacità di bilancio.*
Art.4 commi 3 e 4 CCNL 5/10/2001 *3. La disciplina dell'art. 15, comma 1, lett. k) del CCNL dell'1.4.1999, ricomprende sia le risorse derivanti dalla applicazione dell'art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996 e dall'art. 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446 del 1997 (recupero evasione ICI), sia le ulteriori risorse correlate agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996.* *4. La lett. d) del comma 1 dell'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 è sostituita dalla seguente:* *"d) La quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'art.43 della legge n.449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:* *a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;* *b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;* *c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.*
Art.54 CCNL 14/09/2000 *Gli enti possono verificare, in sede di concertazione, se esistano le condizioni finanziarie per destinare una quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'amministrazione finanziaria al fondo di cui all'art.15 del CCNL dell'1.4.1999 per essere finalizzato all'erogazione di incentivi di produttività a favore dei messi notificatori stessi.*

Gli istituti contrattuali che potevano e sono stati inseriti nella parte variabile :

TAB.5

Risorse variabili	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)*	11.337,87
RECUPERO EVASIONE ICI - *(ART. 4, C.3, CCNL 2000-2001; ART. 3, C. 57, L.662/1996, ART. 59, C.1, lett. P), D.LGS 446/1997)*	
SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE - *(ART. 15 C. 1 lett. K) CCNL 1998-01)*	
NUOVI SERVIZI E RIORGANIZZAZIONI SENZA AUMENTO DOTAZIONE ORGANICA - *(ART.15, C.5, CCNL 1998-2001 PARTE VARIABILE)*	
INTEGRAZIONE 1,2% - *(ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001)*	
MESSI NOTIFICATORI - *(ART. 54, CCNL 14.9.2000)*	
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - *(ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001)*	4.018,07
ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - *(ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001)*	
QUOTE PER LA PROGETTAZIONE - *(ART. 15, C.1 LETT. K), CCNL 1998-2001; ART. 92, CC. 5-6, D.LGS. 163/2006)*	
SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI DI COLLABORAZIONI, COMPENSI ISTAT, ECC. - *(ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)*	
RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - *(ART. 15, COMMA 1, lett. K); ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2011)*	
CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONI ART. 9 COMMA 2-BIS	
TOTALE RISORSE VARIABILI	*15.355,94*

Non si comprende se le economie €.4.018,07 indicate nel fondo sono riguardanti

Alle ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1998-2001) oppure

Alle ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO CONFLUITE - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) e non veine data dimostrazione da dove derivano tali economie.

Tab.6

totali risorse decentrate di parte stabile	279.810,89
totale risorse di parte variabile	15.355,94
totale fondo anno 2015	295.166,83

E stato indicato nella relazione illustrativa e tecnico finanziaria sul contratto collettivo decentrato 2015/2015 tra le risorse stabili un incremento ai sensi dell'articolo 34 del CCNL 22.01.2004 sia nel 2015 che nel 2014

<u>ARTICOLO 34 CCNL 22.01.2601</u>

Art. 34 - Finanziamento delle progressioni orizzontali

1. Si conferma che gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali, di cui all'art. 5 del CCNL del 31.3.1999, sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'art. 31, comma 2.

2. Gli oneri di cui al comma 1 sono calcolati su base annua e sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità.

3. Dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui al comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2, vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti.

4. Gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che sia stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni; la contrattazione decentrata definisce le finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali.

5. E' disapplicata la disciplina dell'art. 16, comma 2, del CCNL dell'1.4.1999.

L'incremento non può essere effettuato perché

Secondo la Ragioneria dello Stato in sede ispettiva per gli anni 2004 al 2014:

("Risorse stabili: incrementi fondo progressioni economiche e fondo indennità di comporto personale cessato"

Si è riscontrato il ricorso alla prassi errata di incrementare l'ammontare delle risorse stabili degli importi corrispondenti alle risorse impiegate per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali e delle indennità di comparto spettanti al personale cessato.

Al riguardo si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 34 CCNL 22.01.2004 " *gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico delle risorse decentrate previste dall'articolo 31 comma 2(c.1), che "dalla data di decorrenza dei maggiori compensi di cui l comma 1, le risorse dell'art. 31, comma 2 vengono stabilmente ridotte degli importi annui corrispondenti" (c.3) e che "gli importi fruiti per progressione economica orizzontale dal personale cessato dal servizio per qualsiasi causa o che è stato riclassificato nella categoria superiore per progressione verticale, sono riacquisiti nella disponibilità delle risorse decentrate dalla data di decorrenza delle cessazioni o delle riclassificazioni la contrattazione decentrata definisce la finalità di utilizzazione delle predette risorse recuperate anche per il finanziamento di ulteriori progressioni orizzontali."*

Le disposizioni richiamate prevedono che, annualmente, si proceda a quantificare l'onere delle progressioni economiche attribuite negli anni pregressi e, contestualmente, a decurtare le risorse decentrate dell'importo corrispondente ai fini della successiva ripartizione. In presenza di cessazione di personal, la minore spesa per p.e.o. non incide sulla costituzione del fondo, ma tale risparmio si traduce in una maggiore disponibilità di risorse decentrate che la contrattazione dovrà stabilire se destinare ad altre progressioni o a diverse finalità. Pertanto la parassi riscontrata di procedere a successivi incrementi del fondo in ragione delle risorse pari all'onere delle progressioni economiche del personale cessato, costituisce un'errata interpretazione della disposizione sopra richiamata, che comporta un indebito incremento delle risorse destinate al salario accessorio nella misura in cui all'economia costituita dal minore utilizzo di risorse per progressioni economiche orizzontali si somma l'incremento in sede di costituzione del fondo di un importo pari al risparmio conseguito.

Il medesimo rilievo può essere mosso in relazione all'incremento del fondo annualmente riscontrato, in misura pari agli oneri dell'dell'indennità di comparto fruita dal personale cessato negli anni precedenti.

Infatti, analogamente a quando previsto per le progressioni economiche orizzontali la disciplina relativa alla corresponsione dell'indennità di comparto (art.33 CCNL 22/1/2001) espressamente dispone che l'erogazione di una parte dell'indennità di comparto sia finanziata attraverso una corrispondente riduzione delle risorse stabili del fondo e che le quote di indennità *"prelevate dalle risorse decentrate, sono riacquisite nella disponibilità delle medesime risorse (art. 3, comma 2) a seguito della cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, del personale interessato, per le misure non riutilizzate in conseguenza di nuove assunzioni sui corrispondenti posti"* . Anche in questo caso è applicabile quanto già detto per le progressioni economiche orizzontali in ordine all'errata applicazione della disposizione contrattuale.) .

Alla luce di quanto sopra evidenziato tenuto conto

che il parere dei revisori attiene, quindi, alla compatibilità dei costi (sostanzialmente la copertura finanziaria) della contrattazione collettiva ed alla corretta traduzione in termini finanziari dei vari istituti contrattuali e non anche alla rispondenza del contratto rispetto alle norme del contratto collettivo;

che in ossequio al disposto della legge n. 147/2013, il fondo per le risorse decentrate anno 2014, parte stabile, costituisce la base per il fondo del 2015;

che, di conseguenza, i tagli operati negli anni dal 2011 al 2014 a seguito delle previsioni contenute nell'a1iicolo 9, comma 2-bis, del d.l. 78/2010, vanno consolidati;

che, per l'anno 2015, e anche per l'anno 2014 le risorse stabili sono state impropriamente incrementate della p.e.o dei cessati (art. 34 Ccnl 22.01.2001) per un importo di €.12.167,03, anno 2015 e €.12.167,03 anno 2014 .

che l' articolo 40 comma 3 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 testualmente dispone: "*le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programm1azione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate*";

NON CERTIFICA

le risorse iscritte sul fondo, in parte stabile, perché non conformi a quelle specificate dalle disposizioni normative in materia che presiedono alla costituzione del fondo.

CERTIFICA

Che le risorse iscritte sul fondo di parte variabile sono conformi a quelle specificate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la loro previsione è consentita della disposizioni normative in materia purtuttavia, relativamente alle risorse di parte variabile riferita al progetto HCO 2014 " home care premium 2014"l'esposizione nel fondo deve avvenire secondo quanto sotto indicato:

SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1997; ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001)	*11.337,87*

Si suggerisce una rivisitazione puntuale ed esaustiva del fondo al fine di verificare il recupero di ulteriori risorse ove presenti.

Si invita chi di competenza ad attenersi scupolosamente a quanto stabilito dalla ragioneria Generale dello Stato per quanto riguarda l'anno 2014.

Si trasmette unitamente alla presente ai fini conoscitivi le note applicative Circolare Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 19 luglio 2012: schema di relazione tecnico-finanziaria.

Palermo li 28 dicembre 2015

Dottor Maria Giuseppa

Rugh Alberto

COMUNE DI MISILMERI

(Provincia di Palermo)

☎ 091/8711300 (PBX) Telefax 091/8733384 www.comune.misilmeri.pa.it

VERBALE DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA N. 1 DEL 21.01.2016

L'anno 2016, il giorno ventuno, del mese di gennaio, alle ore 10:45 e ss., presso la Sede Municipale, si è riunita la delegazione trattante la contrattazione decentrata.

Sono presenti:

per la parte pubblica:
- la dott.ssa Pietra Quartuccio – Segretario Generale – Presidente parte pubblica
- la dott.ssa Francesca Politi, Responsabile dell'Area 9
- il dott. Antonino Cutrona, Responsabile dell'Area 1

Per la parte sindacale:
- Il sig. Francesco Lorenzo Raffa, RSU
- Il sig. Francesco Ciglietti, RSU
- Il sig. Giuseppe Cirrito, RSU
- Il sig. Antonino Cannova, RSU

L'ordine del giorno è il seguente: presa d'atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Ccdi 2015/2019 e modifica del prospetto di ripartizione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Preliminarmente viene richiamato il verbale n. 4 del 17.11.2015 da cui si evince che nella predetta data la parte pubblica e quella sindacale hanno raggiunto l'intesa sulla ipotesi del Ccdi 2015/2019.

Si prende atto che:

- il Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di controllo effettuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 3, del Ccnl 01.04.1999, come sostituito dall'art. 4 del Ccnl 22.01.2004, con nota datata 28.12.2015, assunta al protocollo generale del Comune in data 29.12.2015 al n. 38304, non ha certificato le risorse relative all'incremento del fondo iscritte in parte stabile relative alle progressioni economiche orizzontali del personale cessato;
- Che, con determinazione n. 188/A1 del 30.12.2015, in adempimento a quanto prescritto dall'Organo di Revisione, è stato provveduto alla ricostituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2015 per un importo pari a € 300.771,42 (oltre oneri riflessi a carico Ente);
- Che con la lettera prot. n. 1004 del 13.01.2016 le forze sindacali (OO.SS. Territoriali e RSU) sono state convocate per la data odierna al fine di prendere atto del parere del Collegio dei Revisori dei Conti sul Ccdi 2015/2019 e, conseguentemente, modificare del prospetto di ripartizione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2015.

Ciò premesso, le parti, prendendo atto di tutto quanto sopra riportato, procedono alla ripartizione definitiva del fondo 2015 secondo quanto risultante dal prospetto allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto. Sono le ore 11:15

Per la Parte Pubblica

Pietra Quartuccio
Francesca Politi
Antonino Cutrona

Per la parte sindacale

Antonino Cannova
Francesco Lorenzo Raffa
Giuseppe Cirrito
Francesco Ciglietti

Ripartizione del fondo risorse decentrate anno 2015

voci	Importi
Organizzazione lavoro	50.676,21
Indennità di comparto	51.699,40
Incremento indennità personale scuola materna	341,00
Risorse per pagamento ex led e progressioni economiche	186.716,94
Sponsorizzazioni, accordi collaborazione ecc. (art. 43 l.449/97 – art. 15, c. 1, let. D), ccnl 1998/2001) - fondi gestione Sportello HCO 2014 "Home care premium 2014"	11.337,87
Totale	**300.771,42**
al netto degli oneri a carico ente.	

A1

COMUNE DI MISILMERI (Prov.di Palermo)

****

COLLEGIO DEI REVISORI

COMUNE DI MISILMERI
09 FEB. 2016
PROT. N. 3944 CAT. ..... FASC. ..... RISP. .....

Al Dirigente dell'Area Dott. Cutrona

Sede

Alla Dirigente dell'Area Dott. Fici

Sede

Alla Segretaria Generale

Sede

Oggetto: controllo della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa e del fondo delle risorse decentrata rispetto ai vincoli di bilancio.

In allegato si trasmette la certificazione della compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 40 e 40bis del D.Lgs. n. 165/2001, anno 2015.

Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dottor Roberto Rizzo

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Visto l'art. 5 comma 3 del CCNL 01104/1999 applicato ai dipendenti degli Enti locali, così come sostituito dall'mi. 4 del CCNL 22/01/2004, che demanda al Collegio dei revisori "il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri ...;

Viste le note del 26 gennaio 2016, del 03 febbraio 2016 con cui gli uffici hanno risposto alle osservazioni inserite nel parere del 28/12/2015 e alla ulteriore richiesta inoltrata in data 28 gennaio 2016;

Considerato che l'Ente ha provveduto alla riformulazione del Fondo delle risorse decentrate stabili così come si evince dal sottostante prospetto e ha esaurientemente fornito delucidazioni in merito alle economie indicate nella parte variabile del fondo.

RISORSE DECENTRATE STABILI	
Art.15 comm.1 lett.a) CCNL 01/04/1999 importi del F/di di cui allo art.31 c.2 lett.b)-c)-d)-e) del CCNL 6/7/95 previsto per l'anno 1998 + economie part-time di cui alla legge 662/96+risorse destinate al pagamento dello straordinario per il personale delle ex 7^e8^ qualifica che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative - quote del personale ATA e CO.in.RES	153.939,94
Art.15 comm.1 lett. g) CCNL 1/4/99 risorse destinate nell'anno 1998 al pagamento del LED	20.104,63
Art.15 comm.1 lett.h) risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di €. 774,69di cui all'art.37 comm.4. CCNL 1/4/95 indennità di direzione e staff per il personale di ex 8^ q.f	1.549,38
Art.15 comm.1 lett.j) CCNL 1/4/99, 0,52 Monte salari 1997	18.916,80
Art.5 comm.5 CCNL 1/4/99 incremento correlato all'attivazione di nuovi servizi o a processi di riorganizzazione finalizzati ad un'accrescimento di quelli esistenti o comportino un incremento stabile di dotazione organica	29.033,20
Art.4 comm.1 CCNL 05/10/2001 1.1% del monte salari 1999	42.417,83
Art.32, comm.2, CCNL 22/1/2004, 0,50% del monte salari 2001	14.910,68
TOTALE A) FONDO CONSOLIDATO UNICO 2003 (ART.31, COMM.2 CCNL 2002/2005	280.872,46
INCREMENTI DEL FONDO	
Incrementi CCNL 2002/2005 - (art.32 commi 1,2 e 7)	18.489,25
Incrementi CCNL 2004-2005 (Art.4 commi 1,4 e 5 parte fissa	14.908,93
RIA ed assegni ad persona personale cessato - (art.4, comma 2 CCNL 2000/01	17.417,50
TOTALE B) INCREMENTI DEL FONDO	50.815,68
SOMMANO TOT. A)+TOT.B)	331.688,14
RIDUZIONI DEL FONDO	
Riduzione fondo per personale ATA, posizioni organizzative, processi di esternalizzazione	11.812,91
Consolidamento decurtazioni Art.9 comma 2-bis	34.459,75
TOTALE RISORSE DECENTRATE PARTE STABILE ANNO 2015	285.415,48

RISORSE DECENTRATE PARTE VARIABILE	
Sponsorizzazioni, accordi di collaborazioni, ecc. (Art.43, L. 499/97; Art.15 comma 1, CCNL 1998-2001)	11.337,87
Economie anno precedente Art.17, comma 5, CCNL 1998-2001	4.018,07
TOTALE RISORSE DECENTRATE DI PARTE VARIABILE ANNO 2015	15.355,94

RIEPILOGO	
TOTALE RISORSE DECENTRATE DI PARTE STABILE	285415,48
TOTALE RISORSE DECENTRATE DI PARTE VARIABILE	15.355,94
TOTALE FONDO ANNO 2015	300.771,42

Il COLLEGIO CERTIFICA

che le risorse iscritte sul fondo, sono conformi a quelle specificate dalle disposizioni contrattuali nazionali che presiedono alla costituzione del fondo.

Roberto Angeli